

Associazioni operanti in agricoltura.

Il rigo VG19 deve essere utilizzato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale l'articolo 78, comma 8, della legge 413/1991 e successive modificazioni prevede la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate.

L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è calcolata con l'applicazione della percentuale di 1/3 (un terzo) all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE30 e tenendo conto, per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG34, dell'eventuale rettificata di cui al rigo VG33.

SEZIONE 6 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34).

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, miste o semplici, che di cooperative ed altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c) dell'art. 34.

Questi ultimi prima di compilare la presente sezione devono compilare il prospetto "D" di seguito riportato.

ATTENZIONE

I produttori agricoli in regime semplificato (volume d'affari compreso tra 5 o 15 e 40 milioni) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli ma, essendo tenuti, a fini di semplificazione, alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e versamenti periodici, non compilano i quadri (VX-Sezione 1; VH) e i righi contenenti richieste di dati che non li riguardano.

I dati da riportare in corrispondenza dei righi sono:

Il rigo VG20 è riservato alle imprese agricole miste, cioè le imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art.34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. In tale rigo deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE). L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VG31.

Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.

Il rigo VG21 è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett. c), dell'articolo 34.

Nell'apposito campo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o altro organismo associativo, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il prospetto D.

Si ricorda, come precisato nella circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6.7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consultiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno.

Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett. c), dell'art. 34 del DPR n. 633 del 1972, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i pro-rata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 154 del 19/6/98, par. 7).

Si rammenta che il nuovo regime speciale IVA agricolo, in vigore dal 1° gennaio 1998 in forza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 313/97, è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti «agevolati». A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art. 34, in quanto anzitutto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione ed inoltre rientrino nei limiti di volume d'affari richiesto a partire dall'anno 2000 (non superiore a 40 milioni), ancorché abbiano, in concreto, optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Si evidenzia di conseguenza che, per gli anni 1998 e 1999, la distinzione tra soci «agevolabili» e «non agevolabili» è operata esclusivamente in relazione alla qualità di «produttore agricolo» posseduta o meno dal socio conferente; in sostanza i conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti «non produttori» degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi.

I righi da VG22 a VG28 sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Devono essere riportate in tale sezione, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative ed ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo 34 (da Sezione 1 del quadro VE) con applicazione delle percentuali di compensazione, che le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE).

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i righi da 11 a 17 del prospetto D.

Rigo VG29 variazioni ed arrotondamenti d'imposta, dal rigo VE9 del quadro VE.

Rigo VG30 devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei rigi da VG22 a VG29).

Rigo VG31 IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG20. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:

- per gli acquisti da soci non agevolabili;
 - per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;
 - per le spese generali;
 - per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici;
- al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il prospetto D rigi da 20 a 26.

PROSPETTO "D" COOPERATIVE AGRICOLE

Il presente prospetto è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez. 6 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 34. La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione. Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

Rigo 1, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili ;

Rigo 2, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili ;

Rigo 3, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi ;

PROSPETTO D COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. B) SECONDO COMMA DELL'ART. 34

Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili		.000
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili		.000
3	Imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi		.000
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo VG21 [rigo 1 : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) × 100] arrotondata all'unità più prossima		%
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfetarie			
		perc.	imponibile complessivo
11	Ripartizione delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputata ai soci agevolabili (da riportare ai rigi da VG22 a VG28)	2	.000
12		4	.000
13		7	.000
14		7,5	.000
15		8,5	.000
16		9	.000
17		12,5	.000
Detrazioni analitiche			
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili		.000
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici da terzi		.000
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse		.000
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni		.000
24	Percentuale di detrazione (100 - rigo 4)		%
25	Imposta detraibile relativa agli altri acquisti e importazioni (rigo 23 x rigo 24) : 100		.000
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo VG31 (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22 + rigo 25)		.000

Rigo 4, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi. Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfetariamente.

Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula:

$$[\text{rigo 1} : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3}) \times 100]$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3.

Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfetarie

Nei rigi da 11 a 17 deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti.

Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4; tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei rigi da VG 22 a VG 28 a seconda della percentuale di compensazione applicata.

Detrazioni analitiche

Il presente riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente. Rigo 20, imposta assolta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo.

Rigo 21, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati presso soggetti non associati né partecipati.

Rigo 22, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

Rigo 23, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es. spese generali).

Rigo 24, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto:

$$(\text{rigo 2} + \text{rigo 3}) : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3})$$

Tale percentuale corrisponde al completamento a 100 della percentuale di cui al rigo 4.

Rigo 25, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23;

Rigo 26, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai rigi 20, 21, 22 e 25. Tale importo deve essere riportato al rigo VG32.

Rigo VG32, Totale IVA ammessa in detrazione, somma dei rigi VG30 e VG31.

SEZIONE 7 - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.

Rigo VG33, totale rettifiche. L'articolo 19-bis2, introdotto dal Decreto legislativo n.313 del 1997, prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare nella dichiarazione è stato predisposto il Prospetto E, nel quale è stato previsto un rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dal citato articolo 19-bis2.

PROSPETTO E - RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART. 19-BIS2).

PROSPETTO E RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART. 19 BIS-2)

1	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	.000
2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	.000
3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	.000
4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	.000
5	Totale delle rettifiche (somma dei rigi da 1 a 4) da riportare a rigo VG33	.000

Rigo 1. Rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica utilizzando l'apposito rigo VG33.

Rigo 2. Rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Si sottolinea che nel caso in cui la rettifica fosse stata già iniziata negli anni precedenti in base alle disposizioni del previgente art.19-bis, non più in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, la rettifica deve proseguire secondo le precedenti modalità.

Rigo 3, rettifiche per mutamenti di regime fiscale

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi :

- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dall'assoggettato, tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di esenzione ad un regime di imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono - per opzione o in forza di legge - di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione (ad esempio, ampliamento dell'attività imponibile svolta, contemporaneamente ad altra attività che non dà diritto a detrazione).

Rigo 4, rettifiche per variazione del pro-rata

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizio relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rigo 5, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma degli importi indicati nei rigi da 1 a 4. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo VG33.

Rigo VG34, a differenza dell'anno scorso, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime sei sezioni del quadro VG, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF20.

Si sottolinea che i contribuenti minimi, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo e devono riportare nel rigo VL5 il valore "0" (zero).

4.2.6 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

PREMESSA

Si avverte che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette, la validità delle stesse e delle relative revoche non dipende più formalmente dalla barratura dell'apposita casella del quadro VO, come avvenuto in precedenza, ma dal comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, di fatto ha inteso optare per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile diverso da quello naturale.

Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di comunicare la scelta effettuata mediante la barratura della casella corrispondente nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

Al riguardo, si pone in evidenza che con la circolare n. 209/E del 27 agosto 1998 sono stati forniti chiarimenti in via interpretativa della disciplina delle opzioni recata dal nuovo regolamento n. 442 del 1997 e, pertanto, si rinvia al testo della circolare medesima per la soluzione delle problematiche che possono derivare. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione delle opzioni o delle revoche deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la scelta operata con il comportamento di fatto adottato dal contribuente. Ne deriva che le opzioni relative ad un determinato anno devono essere comunicate con la dichiarazione da presentare nell'anno successivo. Tuttavia, poiché sulla base delle precedenti istruzioni ministeriali emanate con D.M. 15 gennaio 1998 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA per l'anno 1997 - e quindi anteriormente alla suddetta circolare n. 209/E - era stato precisato che le opzioni relative all'anno 1998 dovevano essere comunicate nel modello di dichiarazione relative all'anno 1997, al fine di evitare comportamenti erronei e problemi di acquisizione dei relativi dati, tutti i contribuenti interessati dovranno riconfermare le opzioni esercitate relativamente all'anno 1998 nella presente dichiarazione.

Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato regolamento n. 442 del 10 novembre 1997, è consentita la variazione dell'opzione e della revoca relativa allo stesso anno d'imposta, in conseguenza di nuove disposizioni normative intervenute successivamente alla scelta operata e già comunicata con la precedente dichiarazione, deve essere indicata nel quadro VO la scelta da ultimo esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata. Ci si riferisce, in particolare, al ripristino della possibilità di applicare l'imposta separatamente per alcune attività esercitate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, da parte delle cooperative agricole di cui all'articolo 34, in forza del decreto legislativo n. 56 del 23 marzo 1998 e, successivamente, da tutti gli altri produttori agricoli in base al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 con effetto, in entrambi i casi, dal 1° gennaio 1998. Per i necessari chiarimenti si fa rinvio alla circolare n. 154/E del 19 giugno 1998.

Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative; tali termini decorrono, in ogni caso, quale termine iniziale, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella. È comunque consentita la variazione dell'opzione o della revoca nel caso di modifica del sistema contabile adottato, in conseguenza di nuove disposizioni normative.

In forza di tali innovazioni apportate al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 35 (modelli AA7/6 e AA9/6) ovvero con modalità diverse.

Per adeguare il quadro al mutato concetto di opzione, sono stati, inoltre, soppressi gli spazi destinati all'apposizione delle sottoscrizioni in corrispondenza delle varie opzioni, non essendo più richiesta la firma dei riquadri stessi agli effetti della validità della scelta operata.

Si avverte che, per effetto di talune modificazioni legislative, è stato soppresso il riquadro concernente la facoltà di emettere lo scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa (art. 1 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).

Si segnala che il modulo contenente il quadro VO va presentato in presenza di opzioni, rinunce o revoche delle precedenti opzioni ovvero in caso di compilazione di uno degli altri quadri presenti nello stesso modulo.

Il quadro VO comprende quattro sezioni:

- Sez. 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'I.V.A.;
- Sez. 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sez. 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'I.V.A. che delle imposte sui redditi;
- Sez. 4: revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo introdotto dall'art. 10 del D.L. 1° giugno 1994, n. 357.

SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 19 bis 2 - comma 4 - Rettifica detrazione per beni ammortizzabili

Nel rigo VO1 la casella deve essere barrata qualora il contribuente, per l'anno 1998, si sia avvalso della facoltà di procedere alla rettifica della detrazione inizialmente operata per un bene ammortizzabile, anche quando le variazioni dei pro-rata degli anni successivi non siano superiori a dieci punti. In tal caso il contribuente è obbligato ad adottare lo stesso criterio per almeno cinque anni (o dieci anni per gli immobili) consecutivi.

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali

Nel rigo VO2 deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che nell'anno solare precedente (1997) hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno provveduto nel 1998 alle liquidazioni ed ai versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.

L'opzione, esercitata attraverso il comportamento concreto del contribuente, ha avuto effetto nel corso del 1998 ed avrà validità fino a quando non sarà revocata e sempreché permangano i citati presupposti di cui all'articolo 33.

L'opzione comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%.

I contribuenti comunicano la revoca dell'opzione precedentemente esercitata sulla base del concreto comportamento tenuto nel corso del 1998, barrando la casella 2 dello stesso rigo VO2.

Art. 34, commi 6 e 11 – Agricoltura

Nel rigo VO3 sono state previste tre caselle:

La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno 1997 un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri Comuni montani individuati dalle rispettive Regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A – parte prima, i quali hanno rinunciato, con il loro concreto comportamento tenuto nell'anno 1998 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Si rammenta, inoltre, che la rinuncia al regime di esonero, comportando un cambiamento del regime di determinazione dell'imposta, vincola il contribuente fino alla revoca e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata (Circ. 24 dicembre 1997, n. 328 - Circ. n. 154 del 19 giugno 1998 paragrafo 2).

La casella 2 deve essere barrata dai produttori agricoli cui si rende applicabile il regime speciale di cui al primo comma dell'art. 34 (compresi quindi anche i soggetti in regime di esonero ed in regime semplificato di cui al comma 6 del medesimo art. 34) i quali intendono comunicare ai sensi del comma 11 dell'art. 34 di aver applicato l'imposta nei modi ordinari dall'inizio del periodo d'imposta 1998, anche se nell'anno 1997 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire (art. 11, comma 5, del Decreto legislativo n. 313/97). Si ricorda che l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari è stata consentita anche ai produttori agricoli che, in forza dei decreti legislativi n. 56/98 e n. 422/98, hanno optato, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, per la separazione facoltativa delle attività all'interno dell'impresa agricola.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2, comma 4 (Circ. n. 328/1997).

La casella 3 deve essere barrata da quei produttori agricoli che comunicano la revoca dell'opzione precedentemente espressa per il regime ordinario.

Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998, i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicarne la revoca, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis (art. 11, comma 7, Decreto legislativo n. 313/97).

Art. 36, comma 3 – Esercizio di più attività

Nel rigo VO4 deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che (a decorrere dal 1° gennaio 1998), esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per l'anno 1998 per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

L'opzione effettuata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano la revoca, a decorrere dall'anno 1998, dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 36-bis, terzo comma – Dispensa per le operazioni esenti

Nel rigo VO5 deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che comunicano di aver optato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all'art. 10, fatta eccezione per quelle di cui ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo.

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano la revoca, a decorrere dall'anno 1998, dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 74, comma 1 – Editoria

Nel rigo VO6 la casella 1 deve essere barrata dagli editori che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 313 del 1997, comunicano di aver optato dal 1° gennaio 1998, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per tre anni.

Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno, in sede di dichiarazione annuale. (Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Si ricorda che, a seguito dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 56/98, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione (cfr. circ. n. 209/E del 27 agosto 1998).

Art. 74 – Applicazione del regime ordinario (c. 5: Spettacoli e giochi; c. 10: Rottami ecc.).

Nel rigo VO7 sono state previste 3 caselle.

La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici di cui al quinto comma dell'art. 74 che comunicano di aver applicato dal 1° gennaio 1998 l'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora, però, siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2.

Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998 i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicare la revoca, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal precedente comma 5 dell'art. 74. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis 2 (art. 11, comma 7, Decreto legislativo n. 313/1997).

La casella 2 concerne l'opzione prevista dall'art. 74, comma 10, per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari riservata ai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa di rottami, cascami, ed avanzzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, comprese le cessioni relative ai medesimi beni qualora siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto, lo stoccaggio senza modificarne la natura.

ATTENZIONE

Si evidenzia che quest'ultima opzione, a differenza di tutte le altre opzioni comprese nel quadro VO, ha carattere preventivo per espressa previsione della legge e per le specifiche finalità della norma che l'ha introdotta; deve quindi essere esercitata per l'anno 1999 dai contribuenti che hanno effettuato nell'anno 1998 cessioni dei beni sopra indicati per un importo superiore a 150 milioni di lire ma non superiore a 2 miliardi di lire.

I raccoglitori e i rivenditori che hanno superato tale limite, sempre che siano dotati di sede fissa, restano, per tali cessioni assoggettati al regime normale IVA.

I medesimi contribuenti, invece, non dotati di sede fissa, restano vincolati al regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni di tali beni realizzato nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 e senza diritto a detrazione. Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e importazioni nonché quelle relative alle cessioni di tali beni; tali fatture debbono essere emesse, in luogo del rivenditore o raccoglitore cedente, dal cessionario che acquista i rottami e gli altri materiali di recupero.

Si ricorda che la disciplina prevista per il commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, prevista dall'art. 74, commi 7, 8, 9 e 10, è stata modificata dall'art. 21, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2, del decreto legislativo n. 56/1998.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'anno 1999 che, sulla base delle citate disposizioni, i raccoglitori e i rivenditori dei beni sopra indicati debbono presentare, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, una garanzia, nelle forme previste dall'art. 38-bis, 1° comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di 2 miliardi di lire.

Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare, vedasi la R.M. n. 100 del 3 agosto 1998, della Direzione Centrale per la Riscossione.

Rigo VO8 – Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993.

L'operazione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, quinto comma, lettera c), del D.L. n. 331/93 e precisamente:

- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruitori del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

AVVERTENZA

Relativamente ai predetti enti non soggetti di imposta e ai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, dell'art. 34 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire ovvero a 15 milioni nel caso di attività svolta esclusivamente nei piccoli comuni montani, costituiti per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, la comunicazione della opzione o della revoca va effettuata ai sensi dell'art. 35 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.

La casella 1 deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangono i presupposti.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che, avendo maturato il suddetto periodo minimo previsto dalla legge, hanno revocato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), dell'opzione esercitata in precedenza.

Cessioni di beni usati – Art. 36 D.L. 41/1995

Nel rigo VO9 sono contenute le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste nel quadro del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995) e le corrispondenti revoche.

In particolare, la casella 1 deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico), anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.

Detta opzione può essere revocata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, barrando la casella 3 del rigo VO9.

La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nell'anno 1995.

La casella 2 deve essere barrata se il contribuente ha optato, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.

Anche tale opzione – che è prevista dall'art. 36, sesto comma, dello stesso D.L. n. 41/1995 – ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.

Anche tale opzione può essere revocata, con decorrenza 1° gennaio 1998, barrando la casella 4. La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nel 1995.

Righi VO10 e VO11 – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993. Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, primo comma, lettera b), del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), hanno esercitato l'opzione, a partire dall'anno 1998, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992. L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dall'anno nel corso del quale vengono esercitate, fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Art. 27 – Contribuenti con contabilità presso terzi

Nel rigo VO12 deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 27, primo comma, secondo periodo.

Come precisato con la circolare n. 29 del 10 giugno 1991, l'opzione in questione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche mensilmente. Detti contribuenti possono pertanto calcolare il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Inoltre, ad integrazione della citata circolare n. 29/1991, si precisa che, nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 33, primo comma, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Rigo VO13. - Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori.

La casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori (art. 79 TUIR.) hanno esercitato per il 1998 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si rammenta che l'opzione, trattandosi di regime contabile, ha effetto limitatamente al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non sia revocata.
La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che hanno revocato nel 1998 l'opzione esercitata in precedenza.

Rigo VO14. - Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni

La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che hanno esercitato per l'opzione per l'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.

Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto per l'anno in cui è esercitata e per gli anni successivi fino a quando non sia revocata.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Rigo VO15 - Applicazione della "dual income tax"

La casella 1 deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, che hanno optato per il 1998 jper il regime di contabilità ordinaria e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della *Dual Income Tax*.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della casella 1 comporta, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilità ordinaria sino all'estinzione del soggetto.

Tale obbligo costituisce il presupposto di applicabilità della DIT (cfr. Circ. n. 76 del 6 marzo 1998).

SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

Art. 1 legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate

Il rigo VO16 deve essere compilato dalle associazioni indicate nell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 che intendono comunicare, barrando la casella 1, l'opzione effettuata, per l'anno 1998, per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.

Si precisa che sulla base del regolamento della disciplina delle opzioni e revoche di cui al D.Lgs. n. 442/97, l'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attività fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge. Tuttavia, in forza dei chiarimenti forniti con circolare n. 209 del 27 agosto 1998, limitatamente all'anno 1998, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla Legge n. 398/91 e l'efficacia dell'opzione stessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata.

La casella 2 deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 78, comma 8, legge n. 413/1991 – Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura

Il rigo VO17 deve esser compilato esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver esercitato l'opzione, per l'anno 1998, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993.

Si ricorda che per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfetario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il quadro VG, sezione 5, rigo VG19, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono però determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dalla suddetta associazione per comunicare la revoca dell'opzione esercitata precedentemente.

Art. 5, legge n. 413/1991 – Agriturismo

Nel rigo VO18 deve essere barrata la casella 1 dai soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, i quali comunicano di non essersi avvalsi, per l'anno 1998, della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto hanno operato la detrazione dell'IVA nel modo normale e hanno determinato il reddito nei modi ordinari.

Detta opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno un triennio.

Rigo VO19 - Contribuenti minimi

La casella deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, a norma del comma 175 della legge n. 662/96, per comunicare di aver scelto, per l'anno 1998, la determinazione dell'IVA nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 1998, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza dal rigo VO13 o VO14.

SEZIONE 4 – Revoca dell'Opzione per il regime fiscale sostitutivo

Nel rigo VO20 deve essere barrata la casella 1 da parte dei contribuenti che comunicano la revoca, per l'anno 1998, dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, esercitata in precedenza.

4.2.7 – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE (ovvero debiti e crediti trasferiti)

Avvertenza:

Il quadro VH è stato modificato rispetto allo scorso anno e deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite sul registro delle fatture emesse (o su quello dei corrispettivi), ed anche dalle società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta.

I 13 righe previsti nel quadro VH devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni mensili che da quelli con liquidazioni trimestrali sia per l'indicazione dell'acconto IVA da parte di tutti i contribuenti.

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art.33, debbono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche in coincidenza dei righe VH3, VH6, VH9. L'eventuale conguaglio dovuto in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL19 se a credito oppure nel rigo VL20 se a debito, con l'indicazione dei dati del versamento nel rigo VX16.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei righe VH3, VH6, VH9 e VH12 con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare.

Il totale dei crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico rigo VL15. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve essere invece indicato nel rigo VL21.

Attenzione: Il credito particolare d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo.

Avvertenza:

Qualora il debito d'imposta non superi le lire 50.000, il versamento deve essere effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo. Pertanto, in tale caso, non deve essere indicato alcun importo nei righe da VH1 a VH12.

– Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi Tabella 2 par. 4.2.1) devono indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi da VH1 a VH12 o trimestri VH3, VH6, VH9), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche senza compilare i corrispondenti righe del quadro VX qualora, per i suddetti periodi, abbiano fruito della sospensione dei termini di versamento. Gli estremi del versamento com-

piessivo eventualmente effettuato devono essere riportati in coincidenza dell'ultima liquidazione periodica sospesa.

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilati i rigi del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.

Nei suddetti casi, però, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo VL16 l'importo dei versamenti periodici dovuti e non versati per effetto della sospensione.

– Acconto IVA:

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto (rigo "VX12 acconto"), si ricorda che il versamento dell'acconto IVA, va effettuato entro il 27 dicembre (termine differito quest'anno al 28 dicembre, in quanto giorno non lavorativo). L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 (cfr. al riguardo le *circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993*).

Si precisa, inoltre, che il rigo VH13 non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo per l'indicazione degli importi trasferiti in sede di acconto, dovendo questo essere indicato solo dall'ente o società controllante.

– Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Come già precisato nella premessa al par. 1.4.2 si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate. Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

Tuttavia può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento. Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma). Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Inoltre si evidenzia che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano sia locazioni esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali).

Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993*.

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 33.

- Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.1, in particolare anche per le modalità di indicazione dell'acconto IVA.

4.2.8 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), nella sezione 2 del presente quadro devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività (vedi il par. 3.2).

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

- rigo VL1, ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE30 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB5;
- rigo VL2, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA5, e cioè:
 - operazioni di cui all'art. 17, comma 3, rese in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;
 - compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lettera e);
- rigo VL3, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al rigo VA6. Nel rigo deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (trasporti intracomunitari e servizi accessori) di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 / 1993 (prestazione di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel rigo VA6;
- rigo VL4, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti rigi VL1, VL2 e VL3;
- rigo VL5, IVA ammessa in detrazione. Deve essere indicato, l'importo di cui al rigo VG34. Si avverte che il rigo VL5 non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB;
- rigo VL6. Indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331 / 1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34. L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato;
- rigo VL7. Nel presente rigo gli esercenti di attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature devono indicare, qualora intendano fruire di una maggiore detrazione agli effetti dell'IVA, il 75% della differenza tra l'imposta indicata nel rigo VA4 e l'imposta del rigo VA3 aumentata di un quarto, come previsto nel collegato alla finanziaria per il 1998 (art. 14 della L. 27 dicembre 1997, n. 449);
- rigo VL8, IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma degli importi nei precedenti rigi VL5, VL6 e VL7;
- rigo VL9, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, una IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL8, ovvero una IVA a credito, ricavata dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4.

SEZIONE 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

- rigo VL10, rimborsi infrannuali richiesti e crediti trasferiti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 ovvero abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto rigo deve essere compreso anche l'ammontare dei crediti trasferiti dalla società dichiarante o dall'incorporata durante il periodo di controllo;

– rigo VL11. Nel rigo deve essere indicato il credito IVA compensato con altri tributi, come risultante dai modelli di pagamento;

– rigo VL12. Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL22; In tale rigo devono essere altresì indicati gli interessi versati unitamente all'imposta a seguito di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997;

– rigo VL13, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1997, portato in detrazione nell'anno successivo, di cui non sia stato chiesto il rimborso;

– rigo VL14. In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1998 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e *Circolare n.134/E del 28/5/98*);

– rigo VL15. Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche o per l'acconto. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1998 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto.

Si riporta, di seguito, l'elenco degli operatori che usufruiscono dei particolari crediti d'imposta:

- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Contratti d'area (art. 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche (art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n.219/E del 18 settembre 1998);
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (D.L. n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256);
- Acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77);
- Metanizzazione della Sardegna (art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73)

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Si ricorda, inoltre, analogamente a quanto già chiarito per i suddetti crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche (cfr. par. 4.1.2), che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

Pertanto, tenuto conto che nel rigo VL15 deve essere indicato il credito d'imposta effettivamente utilizzato a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto, l'ammontare di tale credito deve poi essere definitivamente rideterminato (a consuntivo), in sede di dichiarazione annuale, qualora risulti un'eccedenza d'imposta derivante da un credito d'imposta calcolato in eccesso (provvisoriamente) in fase di determinazione dell'acconto (vedasi la *Circ. n. 73 del 10 dicembre 1992* e la *Circ. n. 36/E del 13 febbraio 1997*).

– Rigo VL16, va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, relativi al 1998, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito;